

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 103**

**del 02.05.2007**

**O G G E T T O**

Tar Puglia Bari. Ricorso ad istanza della "ME.CO.SrL c/Comune di Molfetta per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del C.P. n.8/06 di diniego localizzazione centro di raccolta e smaltimento rottami ferrosi. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso TAR Puglia – Bari – notificato l'11.04.2007 ad istanza della "ME.CO Sr." Di Bernardi Corrado per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 18.04.2006 avente ad oggetto "Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta e smaltimento rottami ferrosi. Localizzazione ai sensi della L.R. n. 30/86 Ditta ME.CO. di Bernardi Corrado, foglio 2 p.lle 295, 299 e 303", nonché della relazione tecnica integrativa 16.12.2005 del Dirigente Settore Territorio;

Considerato che le censure addotte dalla società ricorrente si incentrano sulla circostanza che dopo il parere favorevole alla localizzazione espresso dal Dirigente del Settore Territorio in data 10.01.2002, il Consiglio Comunale non si è mai espresso, che lo stesso Dirigente in data 16.12.2005 espresse invece parere sfavorevole, recepito poi dal Commissario prefettizio con l'impugnata delibera n. 8;

Ritenuto, entrando nel merito, che le censure addotte dalla società ricorrente siano da respingere atteso che è pur vero che il Dirigente espresse parere tecnico favorevole alla localizzazione in data 10.01.2002 in quanto all'epoca il PIP era esaurito e non era possibile allocare in tale zona la discarica in questione, mentre nel momento in cui il Commissario Prefettizio esaminò la questione il PIP era stato ampliato e consentiva quindi l'allocazione della discarica nel PIP, circostanza che ha giustificato il parere sfavorevole del Dirigente e il tenore negativo della delibera commissariale;

Ritenuto, a tal fine, di costituirsi in giudizio affidando all'uopo la difesa processuale all'Avv. Elena Mastropasqua, da Molfetta;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Elena Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via Paniscotti n. 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari, dalla "ME.CO: Srl" c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.